



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17133**

**Data: 05/01/2018**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 11/12/2017 relativo all'incontro (10381) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 10/12/2017 tra Varese Killer Bees (719) e HC ValpEagle (758).

B) Precedenti:

Precedenti per A.S.D. Varese Killer Bees (719):

GSP17098 del 07/12/2017: ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018

GSP17132 del 04/01/2018: a tavolino con il punteggio di 18-0 ai sensi dell' Art. 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per violazione dell' Art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL Division 1 – Anno Sportivo 2017/2018 per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare

C) Sanzione inflitta:

**Perdita gara** inflitte alla squadra dell' **A.S.D. Varese Killer Bees (719)** a tavolino con il punteggio di 0-5 ai sensi dell' Art.30 del Regolamento di Giustizia.

**Ammenda** inflitte alla squadra dell' **A.S.D. Varese Killer Bees (719)** di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 4.4 delle N.O.F.A. 2017/2018 IHL Division 1, 7B) e N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

**A.S.D. Varese Killer Bees (719)**

### Il Giudice Sportivo

- preso atto che l' incontro di campionato IHL – Division 1 tra Varese Killer Bees e H.C. ValpEagle previsto per il 10.12.2017 non si è disputato per assenza ingiustificata della squadra del Varese Killer Bees;
- considerato, pertanto, che la mancata disputa dell' incontro sia addebitabile ad esclusiva responsabilità della società del Varese Killer Bees, nei cui confronti dev'essere conseguentemente decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi degli artt. 4.4 delle N.O.F.A 2017/2018 – IHL Division 1, 7B) delle N.O.F.A. - NormeComuni - Anno Sportivo 2017/2018 e art. 30 del Regol. di Giustizia;
- ritenuta, inoltre, congiuntamente applicabile anche la sanzione pecuniaria dell' ammenda quantificata in €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi dell' art. 7B) delle N.O.F.A - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018;
- ciò premesso, viste le N.O.F.A. 2017/2018 IHL Division 1 e Comuni, nonché l' Art. 30 del Regol. di Giustizia

**sancisce**

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società Varese Killer Bees;



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

- visti gli artt. 4.4 delle N.O.F.A 2017/2018 – IHL Division 1, 7C) N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 e 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 del Regol. di Giustizia

**infligge**

alla società Varese Killer Bees la sanzione pecuniaria dell' ammenda di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00)

**dispone**

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società Varese Killer Bees.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.S.D. Varese Killer Bees (719).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi